



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Caserta dott. Alfredo de Crescenzo della Sezione Civile ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al N.R.G. 2565/2020 avente ad oggetto pagamento riservata per la decisione alla udienza del 13.11.2024

T R A

GRILLO FILOMENA (C.F. GRLFMN51P57E932O), nata a Marcianise (Ce) il 17.09.1951 ed ivi residente alla Via Toscanini n. 22, elettivamente domiciliata in Caserta alla Via Turati n. 17 presso lo studio dell'avv. Pierpaolo Laurenza che la assiste e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.

ATTORE

C O N T R O

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Caserta alla Via Arena Loc., assistita e difesa dagli avv.ti Luca Cuzzupoli, Erminio Capasso e Itala De Benedictis, dell'Ufficio Legale, giusta procura in atti

CONVENUTO

C O N C L U S I O N I

Alla udienza del 13.11.2024 i difensori delle parti si riportavano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato Grillo Filomena conveniva in giudizio l'Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentate pro-tempore, per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 85,93 per interessi maturati sui ratei di pensione corrisposti in ritardo. Vinte le spese.

A sostegno della domanda essa istante premetteva: 1) che con decreto emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 12.12.2018 veniva omologato l'accertamento del requisito sanitario riconoscendo che essa ricorrente non era in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto di un accompagnatore con decorrenza dal 01.11.2016; 2) che, nonostante la notifica del provvedimento, in data 21.12.2018, l'I.N.P.S. non provvedeva al pagamento di quanto spettante pur essendo decorso il termine di 120 giorni concesso; 3) che con ricorso depositato in data 23.04.2019 essa istante richiedeva la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento della indennità di accompagnamento sin dal 01.11.2016 oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda e sino al soddisfo; 4) che l'I.N.P.S. si costituiva affermando di aver provveduto a liquidare quanto dovuto; 5) che, con sentenza n. 2372/2019, il Giudice del Lavoro dichiarava cessata la materia del contendere compensando le spese di lite; 6) che l'I.N.P.S. provvedeva al pagamento della somma di euro 15.995,24 ma non provvedeva al pagamento degli interessi maturati con decorrenza dalla scadenza di ogni singolo rateo e sino all'effettivo soddisfo;

7) che essa istante risultava creditrice della somma di euro 85,93 a titolo di interessi a partire dal mese di novembre del 2016 e sino al maggio 2019; 8) che gli inviti inoltrati non avevano sortito effetti.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'I.N.P.S. il quale nell'impugnare la domanda siccome inammissibile, improponibile, improcedibile e del tutto infondata in fatto ed in diritto eccepiva: a) che in data 23.04.2019 Grillo Filomena conveniva in giudizio l'I.N.P.S. innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (RG 4229/2019) chiedendo l'esecuzione del decreto di omologa e chiedendo la condanna al pagamento della indennità di accompagnamento con decorrenza 11/2016 oltre interessi e rivalutazione monetaria; b) che il giudizio si concludeva con sentenza n. 2372/2019 di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite, passata in cosa giudicata in quanto non appellata; c) la intervenuta decadenza essendo decorso il termine annuale; d) che gli interessi, ove dovuti, decorrevano dalla trasmissione del modello AP70 con il quale si perfezionava il procedimento amministrativo; e) che gli interessi erano già stati richiesti con il giudizio proposto da essa istante che si era concluso con la sentenza n. 2372/2019 ed il giudicato formatosi copriva il dedotto ed in deducibile impedendo ogni altra ulteriore indagine.

Acquisiti agli atti documenti, disposta la sostituzione del Giudice come da provvedimento reso dal Presidente Coordinatore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 03.03.2023 (cfr. decreto n. 131/23) sulle conclusioni precisate, la causa veniva riservata per la decisione.

Tanto premesso si osserva quanto segue:

La domanda attrice va dichiarata inammissibile.

Giova sul punto osservare che in virtù del principio “ ne bis in idem” non è possibile giudicare una seconda volta in quanto, emanato un provvedimento conclusivo, in procedimenti a contraddittorio pieno, si ha la consumazione delle facoltà processuali per avvenuto o per mancato esercizio.

Con la domanda come proposta Grillo Filomena richiedeva il pagamento della somma di euro 85,93 per interessi maturati sui ratei di pensione corrisposti in ritardo.

Sta di fatto però che la stessa domanda veniva proposta innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (cfr. RG 4229/2019) che, con sentenza n. 2372/2019, non appellata, dichiarava cessata la materia del contendere.

Dalla lettura della predetta decisione nonché dalla lettura del corrispondente ricorso introduttivo era dato rilevare che Grillo Filomena richiedeva la condanna dell’I.N.P.S. alla corresponsione dei ratei maturati e non riscossi oltre interessi legali.

Quindi gli interessi legali relativi ai ratei di pensione non corrisposti erano già stati richiesti in un precedente giudizio.

Stante la decisione adottata dal Tribunale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ,(cfr. sentenza n. 2372/2019) poiché la richiesta di pagamento conteneva anche la domanda relativa agli interessi maturati, rimaneva preclusa ogni altra ulteriore azione sul punto.

Conseguentemente la domanda va dichiarata inammissibile.

La natura della controversia, ragioni di opportunità ed i motivi che giustificavano la dichiarata inammissibilità della domanda inducono alla compensazione delle spese di lite

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Caserta pronunciando sulla domanda proposta così decide:

1)Dichiara inammissibile la domanda attrice;

2)Compensa le spese di lite.

Così deciso in Caserta il, data del deposito telematico

Il Giudice di Pace

Dr. Alfredo de Crescenzo